



Giustizia Sportiva

DECISIONE N.06/2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Giuseppe MATANO – componente

Avv. Vanessa CARANCINI – componente

riunito nella Camera di Consiglio in data 26 Maggio 2016 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 04/2016, nei confronti del Sig. Antonio Tommaso Lombardi, per la violazione dell'art. 2 comma 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia;

acquisito il fascicolo della Procura Federale;

preso atto della richiesta del Tesserato ex art. 65 del vigente Regolamento di Giustizia, per l'applicazione della sanzione dell'ammonizione ex art. 12, comma 1, lett. A) del Regolamento di Giustizia;

tenuto conto del parere espresso dal Sostituto Procuratore Federale con nota prot. n.1895 del 6.04.2016 che ritiene la sanzione richiesta dal Tesserato *"congrua e rispondente alle conclusioni formulate dalla Procura"*;

preso atto della mancanza di osservazioni da parte del Presidente e del Consiglio Federale in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione concordata;

RITENUTE

- corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti;
- congrua la sanzione indicata;

ITTF • ETTU



P.Q.M.

Delibera all'unanimità di dichiarare, ex art. 65 del vigente Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo intercorso tra le parti recante la sanzione dell'ammonizione ex art. 12, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia.

MANDA

Alla Segreteria Federale per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 26 maggio 2016.

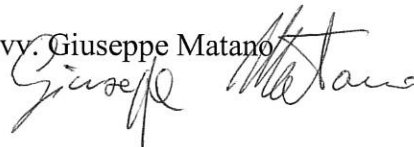
Il Presidente

Avv. Eraldo Liberati



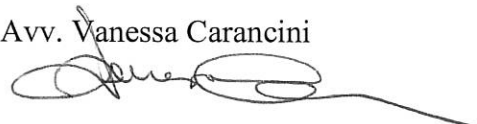
Il componente

Avv. Giuseppe Matano



Il componente

Avv. Vanessa Carancini



Si avverte che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.